



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 10/03/2022 protocollo n. 0001428. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Donadelli Arianna	Assessore	Presente
Gitschthaler Rudy	Vice Sindaco	Presente
Anzilutti Anna	Assessore	Presente
Alongi Antonino	Assessore	Presente
Agnola Mario	Consigliere	Presente
Cracogna Aurora	Consigliere	Presente
Compassi Francesco	Consigliere	Presente
Buzzi Claudia	Consigliere	Assente
Di Marco Giovanni Nino	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Presente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Coianiz Massimiliano	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 10/03/2022

Il TPO Area Economico Finanziaria dell'Unione
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'art. 1, comma 7, D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2008 si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'art. 1, comma 123. L. 220/2010;
- l'art. 5, D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'art. 1, comma 11, D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 360/1998;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'art. 5, D.Lgs. 23/2011 sono abrogate;

- inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso art. 1, comma 11, D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui all'art.1, comma 3-*bis*, D.Lgs. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTA la propria deliberazione nr. 9 del 21.01.2020 con cui si stabiliva nelle seguenti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte, lasciata alla discrezionalità comunale, dell'addizionale IRPEF di cui al D. Lgs. 360/1998:

- Redditi fino ad € 15.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,1%
- Redditi da € 15.001,00 ad € 28.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,2%
- Redditi da € 28.001,00 ad € 55.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,3%
- Redditi da € 55.001,00 ad € 75.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,5%
- Redditi oltre € 75.000,00 nella misura dello 0,7%

RILEVATO che la riforma dell'Irpef prevista dalla Legge nr. 234/2021 introdotta dal 1° gennaio 2022 ha modificato gli scaglioni di reddito che sono stati ridotti da 5 a 4;

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2022/2024 è previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2022, le aliquote dell'addizionale comunale in parola, come di seguito riportate:

- Redditi fino ad € 15.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,1%
- Redditi da € 15.001,00 ad € 28.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,2%
- Redditi da € 28.001,00 ad € 50.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,3%
- Redditi da € 50.001,00: addizionale comunale nella misura dello 0,7%;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: evidenzia la necessità, a seguito della rimodulazione degli scaglioni IRPEF, di rideterminare le aliquote dell'addizionale IRPEF deliberate dal Comune nei precedenti anni e precisa che la presente proposta di delibera prevede l'aliquota dello 0,7% per lo scaglione di reddito oltre i 50.001,00 euro;

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11-

FAVOREVOLI:11-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di stabilire per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, di seguito elencate:
 - Redditi fino ad € 15.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,1%
 - Redditi da € 15.001,00 ad € 28.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,2%
 - Redditi da € 28.001,00 ad € 50.000,00: addizionale comunale nella misura dello 0,3%
 - Redditi da € 50.001,00: addizionale comunale nella misura dello 0,7%;
3. Di precisare che il Bilancio di previsione 2022/2024 prevede il relativo gettito;
4. Di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 36

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:11-

FAVOREVOLI:11-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. R. 21 dell'11.12.2003.

Letto, confermato e *firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.*

Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 18/03/2022 al 01/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 18/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Alessia Frezza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 18/03/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Alessia Frezza
